6-2-2019
n. 41/2019

*Agenzia Italiana*
*per la Cooperazione allo Sviluppo*

**Il Direttore Vicario**

**Oggetto**: Annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 21 nonies, comma 1, della Legge n. 241/1990 e revoca ex art. 21-quinquies, comma 1, della Legge n. 241/1990 del bando per concorso – per titoli ed esami – per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 20 unità complessive, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, Terza Area, posizione economica F1 e della relativa determina n. 38 del 5 febbraio 2019.

**VISTA** la determina n. 38/2019 del 5 febbraio 2019 di approvazione del bando di concorso – per titoli ed esami – per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 20 unità complessive, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, Terza Area, posizione economica F1 e della relativa determina n. 38 del 5 febbraio 2019;

**TENUTO CONTO** che per mero errore materiale, sono state indicate all'interno del bando figure/profili professionali errati e non confacenti e congruenti rispetto alle esigenze sottese alla procedura di reclutamento *de qua;*

**CONSTATATO** che il suddetto bando è stato pubblicato solo sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 5 febbraio 2019 e non anche sulla G.U.R.I.;

**VISTO** l'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i., che dispone testualmente "il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragion di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 18 mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione";

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione ha l'obbligo di accertare, in via preliminare, la sussistenza di un interesse pubblico all'annullamento dell'atto e che detto interesse deve essere prevalente rispetto

a quello della conservazione dello stesso, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

**TENUTO CONT**O del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale "la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, senza obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990 (Cons. Stato, Sez. III, Sent. n. 4554/2011) e che, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni (Cons. Stato, Sez. VI, parere n. 4756/2002);

**ATTESO CHE** si ritiene dunque opportuno, per questa Amministrazione, procedere all'annullamento d'ufficio della determina n. 38 del 05.02.2019 e degli atti conseguenti e dunque del bando in oggetto, in via di autotutela, al fine di non inficiare la procedura ed evitare eventuali contenziosi ma, soprattutto, al fine di garantire il buon andamento e l'efficacia della Pubblica Amministrazione, ex art. 97 della Costituzione, nonché l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;

**RILEVATO** peraltro che non è pervenuta nessuna domanda di partecipazione e che non si è ancora provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice e all'espletamento delle prove concorsuali, per cui il provvedimento di annullamento in autotutela non viene a ledere posizioni giuridiche qualificate riconosciute meritevoli di particolare apprezzamento;

**RITENUTO** pertanto necessario ed opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela del bando di concorso in parola, e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

**RITENUTO** opportuno, inoltre, comunicare l'annullamento in oggetto con pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia del presente provvedimento, dando atto che lo stesso ha valore di notifica,

**DETERMINA**

1. Di prendere atto della premessa e di considerarla parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di procedere, per quanto sopra, all'annullamento d'ufficio in via di autotutela, ex art. 21 – nonies della legge 241/1990 s.m.i., della propria determina la n. 38 del 05.02.2019 ed atti conseguenti e dunque del bando per concorso – per titoli ed esami – per l'assunzione a tempo

indeterminato di n. 20 unità complessive, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, Terza Area, posizione economica F1 e della relativa determina n. 38 del 5 febbraio 2019;

3. Di rendere noto quanto sopra mediante pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Agenzia, del provvedimento *de quo* dando atto che lo stesso ha valore di notifica;

4. Di rendere immediatamente esecutivo il presente annullamento d'ufficio in via di autotutela;

5. Di rendere noto che il bando annullato sarà sostituito, previa correzione degli errori materiali indicati in premessa, con separata pubblicazione.

6-2-2019
n. 41/2019

per il Direttore
Il Vice Direttore
Leonardo Carmenati